

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 164/2024 del 12/02/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE: AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA C/ (FALD. IMMOBILI PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO) AVVERSO LA SENTENZA N. 8096/2023 DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA - AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE IMPUGNAZIONE - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIORGIO CALÒ. COMPENSO COMPLESSIVO DI €. 7.130,51 (DI CUI €. 5.834,81 QUALE COMPENSO IN ACCONTO) SPESE GENERALI, C.A.P., I.V.A. E SPESE NON IMPONIBILI COMPRESSE.</p>	
Proposta di delibera: 337/24 del: 07/02/2024	
L'Estensore: NORI MASSIMO	Data 07/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 01/DG del 02 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- questa Azienda rilevando per l' indebita occupazione dell' immobile di proprietà sito in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, 72, 2° piano, dal 17/11/2006 al 21/12/2010 taluni crediti a vario titolo non riscossi nei confronti di una persona inadempiente, quantificati in complessivi €. 89.709,44 oltre accessori e spese, dava mandato all'Avv. Giorgio Calò di intraprendere innanzi alle Sedi competenti tutte le azioni legali, sia in via stragiudiziale che giudiziale, volte alla tutela degli interessi di questa Azienda, nei confronti del soggetto inadempiente;
- rimasta infruttuosa la via stragiudiziale, attraverso l' esperimento di procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, l' Azienda adiva la via giudiziaria innanzi al Tribunale Civile di Roma, introducendo giudizio c/ l' occupante *sine titulo* per il riconoscimento, in via principale, in favore di questa Azienda, dell' indennizzo, per il periodo intercorso tra il 17/11/2006 ed il 21/12/2010, quantificato in complessivi €. 89.709,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed, in via subordinata, dell' indennità

da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. quantificato prendendo a riferimento la diminuzione patrimoniale subita dall' Azienda, pari ad €. 89.709,44 (locazione con finalità sanitaria) o, in subordine, €. 41.497,36 (locazione con finalità abitativa), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese;

il Tribunale Civile di Roma, accoglieva parzialmente le domande attoree di questo Nosocomio, condannando parte convenuta al pagamento di soli Euro 540,47 oltre interessi legali dal 06/10/2016 sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di questa Azienda in Euro 1.750,00 oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. ed esborsi;

stante l' esiguità della somma riconosciuta, l' Azienda impugnava innanzi alla Corte d' Appello di Roma la predetta pronuncia di primo grado e, con Sentenza n. 8096/2023, il Collegio giudicante accoglieva solo un capo dell' impugnazione promossa da questa Azienda avverso la suddetta Sentenza, vale a dire l' omessa pronuncia del Tribunale adito in ordine alla richiesta rivalutazione monetaria sulla somma domandata per l' indebita occupazione dell' immobile, respingendo tutti gli altri motivi di gravame concernenti il mancato riconoscimento del danno e la quantificazione delle somma indennitaria riconosciuta, condannando, per converso, questa Azienda vittoriosa (sia pur limitatamente) del 1° e 2° grado di giudizio ai 2/3 delle spese di lite, ivi liquidate, in favore dell' occupante convenuto;

CONSIDERATO

che l'Avv. Giorgio Calò, patrocinante questa Azienda, ha rappresentato quanto segue:

- l' Azienda, già negli anni precedenti al periodo di occupazione in questione, aveva tentato di riprendere possesso dell' immobile e gli importi esigui incassati mensilmente dalla stessa erano stati contestati, dichiarando espressamente che gli stessi venivano tratti a titolo di acconto sul maggior danno subito dall' Azienda;
- l' occupazione indebita dell' immobile, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione, Sentenza n 30984 del 07/11/2023), comporta un danno in "in re ipsa" (esistenza di un danno presunto derivante dalla compressione del diritto di godimento del bene) senza necessità di dover imporre gravosi oneri probatori al proprietario, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d' Appello di Roma;
- il *quantum debeatur*, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Sentenze nn. 33645 e 33659 del 15/11/2022), può essere valutato equitativamente ex art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento della cosa;
- la mancata disposizione di una Consulenza Tecnica d' Ufficio, pur richiesta dall' Azienda, volta a quantificare l' entità delle somme dovute dall' occupante;
- l' erronea statuizione delle spese di lite in capo all' Azienda che, pur vittoriosa in misura limitata delle domande giudiziali proposte, è stata condannata alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in contrasto con i principi della Suprema Corte secondo cui l' accoglimento in misura ridotta di una domanda giudiziale non dà luogo a reciproca soccombenza, non consente la condanna della parte vittoriosa (l' Azienda Ospedaliera, in entrambi i gradi di giudizio) al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può soltanto giustificare la compensazione totale o parziale;

- è necessario proporre l'impugnazione da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata innanzi la Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n. 8096/2023 della Corte d'Appello di Roma, per il recupero dei crediti derivanti dall'indebita occupazione dell'immobile di proprietà sito in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, 72, 2° piano, dal 17/11/2006 al 21/12/2010;

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale *pro tempore* e da questa U.O.C. tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia e dei risultati favorevoli conseguiti;

TENUTO CONTO che l'Avv. Giorgio Calò, già edotto del contenzioso in *subjecta materia*, si è reso disponibile a proseguire l'assunzione del patrocinio legale di questa Azienda nel giudizio che la vede promotrice dell'azione legale in questione, riducendo del 50% il valore medio dei compensi di fase convenzionali, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO di proporre l'affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase e stato del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Giorgio Calò, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Savoia, 78;

VISTO il Preventivo di massima del 01/02/2024, con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente il compenso del suddetto affidamento, distinto per fase processuale e per procedimento, sino all'eventuale fase decisoria e modulato sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, nella somma di €. 3.828,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili (€. 1.545,00), pari a complessivi €. 7.130,51 spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili compresi;

TENUTO CONTO che:

- l'onere derivante dal presente provvedimento di complessivi **€. 7.130,51**, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 5.834,81** (acconto: €. 2.940,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 1.545,00 spese non imponibili), sull'esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 54;
 - **€. 1.295,70** (saldo: €. 888,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull'esercizio 2025;
- i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata c/ (fald. Immobili Piazza S. Giovanni in Laterano), avverso la Sentenza n. 8096/2023 della Corte d' Appello di Roma, per il recupero dei crediti derivanti dall' indebita occupazione dell' immobile di proprietà sito in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, 72, 2° piano, dal 17/11/2006 al 21/12/2010;
- l' affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase e stato del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Giorgio Calò, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Savoia, 78;
- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€. 7.130,51** (€. 3.828,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 1.545,00 spese non imponibili);
- di far gravare l'onere lordo di **€. 7.130,51**, sul conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 5.834,81** (acconto: €. 2.940,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 1.545,00 spese non imponibili), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 54;
 - **€. 1.295,70** (saldo: €. 888,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
- i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.C. Affari Generali e Legali, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa degli Esercizi di competenza.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.